



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.4.2017 e modificato con D.C.C. n. del 2024

Art. 1. – finalità e criteri

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.

Il servizio è svolto dal Comune di Pieve Ligure, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio e con i criteri di trasparenza, efficienza ed economicità sanciti dalla Legge 241/1990.

Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano:

- La scuola dell'Infanzia
- La scuola Primaria
- La scuola Secondaria di I° Grado

Il servizio può essere erogato anche agli alunni non residenti in Pieve Ligure che frequentino gli istituti scolastici del territorio comunale.

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del Comune, il servizio potrà essere utilizzato anche per le seguenti attività, **rivolte sempre ed esclusivamente agli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria:**

- visite di istruzione;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- attività sportive o ricreativo-didattiche pomeridiane, organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione Comunale;

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), il servizio di trasporto sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante affidamento a terzi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati annualmente in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici.

Art. 2 – Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando



L'apposito modulo fornito dal Comune (all. C1) **entro il 20 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione**, al fine di consentire l'organizzazione del servizio.

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio e fino a disponibilità dei posti sui mezzi a disposizione.

La domanda si intende accolta salvo quanto previsto all'art.3 in caso di esubero di iscrizioni. Il diniego sarà comunicato entro il 20 luglio di ogni anno o, per domande postume, entro 15 gg dalla presentazione della domanda.

L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta e daranno diritto al rimborso della quota versata solo se pervenute entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di almeno un genitore nonché di ulteriori adulti delegati dal genitore richiedente al ritiro dell'alunno e almeno un recapito telefonico.

Sulla base della fermata indicata nel modulo di iscrizione, l'Ufficio Scolastico assegnerà l'alunno ad un determinato pulmino sia all'andata che al ritorno e tale assegnazione rimarrà valida per tutto l'anno scolastico. Non sono ammessi cambi occasionali di tratta.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

La domanda consegnata e sottoscritta da uno dei genitori si considera conosciuta e accettata dall'altro genitore esercente la potestà. In caso contrario il genitore attestatario dovrà informarne l'ufficio e la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori.

Art. 3 – Graduatorie

Sulla base delle risorse di bilancio l'Amministrazione può stabilire se aumentare/diminuire il numero dei mezzi e la tipologia, valutato il numero di iscrizioni pervenute.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti sui mezzi e in relazione a ciascun percorso, si registrasse un esubero di richieste (tra quelle pervenute entro il termine tassativo del 20 giugno), sarà predisposta una specifica graduatoria, con le modalità e i punteggi meglio specificati nell'allegato B.

(All. 1 – Criteri per la formazione della graduatoria relativa all'ammissione al Servizio Scuolabus).

Art. 4 - Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia, in conformità con la normativa vigente.

Pur non essendo obbligatorio, lo stesso potrà essere istituito anche nei confronti degli alunni degli altri ordini di Scuola, in entrata e/o in uscita compatibilmente con le disponibilità di bilancio e l'organizzazione del servizio.



La ditta affidataria del Servizio di trasporto scolastico provvede alla fornitura contestuale del servizio di accompagnamento sullo scuolabus nelle modalità concordate nel capitolato d'appalto.

L'accompagnatore, in collaborazione con l'autista, svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

Gli alunni della scuola Materna e Primaria non saranno riconsegnati a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti.

In caso di assenza del genitore o di suoi delegati alla fermata, l'alunno verrà mantenuto sul mezzo, in attesa dei genitori o di chi da essi delegato. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, il Comune potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Art. 5 - Comportamento degli alunni

Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto.

In particolare, dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri alunni, l'accompagnatore e/o l'autista, non portare sull'autobus oggetti pericolosi, non lanciare oggetti, restare seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;

Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dall'autista senza successo, saranno riferiti per iscritto dagli stessi all'Ufficio Pubblica Istruzione, che informerà i genitori e la scuola.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, il Comune adotta i seguenti provvedimenti nei confronti della famiglia dell'alunno:

1. RICHIAMO VERBALE (alla prima segnalazione di comportamento inadeguato)
2. AMMONIZIONE SCRITTA (alla seconda segnalazione consecutiva di comportamento inadeguato o alla terza segnalazione anche non consecutiva)
3. SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO PER N. 5 GIORNI SENZA ALCUN RIMBORSO PER QUANTO EVENTUALMENTE NON USUFRUITO (alla terza segnalazione consecutiva di comportamento inadeguato o alla quarta segnalazione anche non consecutiva);
4. SOSPENSIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO SENZA ALCUN RIMBORSO PER QUANTO EVENTUALMENTE NON USUFRUITO (a seguito di quattro o più segnalazioni consecutive di comportamento inadeguato o a seguito di cinque segnalazioni anche non consecutive)

Le segnalazioni si intendono consecutive se tra loro non sono trascorsi più di 30 giorni.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo da persona certa, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

**Art. 6 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio**

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa di eventi calamitosi/ neve/ghiaccio;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente.

Art. 7 - Pagamento del servizio

Il Comune stabilisce annualmente la tariffa annua di contribuzione per il servizio trasporto scolastico.

Il pagamento rappresenta il perfezionamento della domanda di iscrizione al servizio e dovrà pertanto essere effettuato entro il 31 luglio o, in caso di domande postume, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare, verbalmente e per iscritto, apposito sollecito.

Trascorso il termine stabilito, verrà avviata la procedura di riscossione coattiva.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui sia temporaneamente impossibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine dell'anno scolastico.

Nel caso in cui l'utilizzo dello scuolabus avvenga dopo il 1° febbraio dell'A.S. in corso, verrà applicata la tariffa ridotta al 50%.

Art. 8 - Utilizzo dello scuolabus per attività extrascolastiche

E' prevista la possibilità di utilizzare lo scuolabus per il tragitto che da scuola conduce alla sede delle attività extrascolastiche pomeridiane e ritorno, organizzate o patrocinate dal Comune di Pieve Ligure.

L'utilizzo dello scuolabus per le attività extrascolastiche deve essere preventivamente richiesto con comunicazione scritta al Comune utilizzando il modulo dedicato (all. C2) e dallo stesso formalmente autorizzato. L'utilizzo dello scuolabus per tali attività sarà concesso solo in caso e fino al permanere della disponibilità di posti liberi sul mezzo relativi al trasporto ordinario.

Art. 9 - Responsabilità del conducente e delle famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e la



Scuola Primaria, alla salita e alla discesa dell'alunno dallo scuolabus dovrà essere obbligatoriamente presente un genitore o suo delegato.

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potranno salire, anche al ritorno dalle attività scolastiche, e scendere dal mezzo, senza la presenza del genitore, previo consenso espresso nel modulo di domanda sottoscritto a inizio anno, e salvo eventuale differente valutazione da parte dell'autista o dell'ufficio in merito al grado di autonomia dell'alunno. In tal caso l'ufficio scolastico comunicherà per iscritto alla famiglia dell'alunno la necessità di accogliere il figlio alla discesa.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 bis c.2 del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017: *"L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche"*.

Ai sensi di tale norma, in assenza dell'autorizzazione esplicita di cui sopra, qualora si voglia usufruire del servizio scuolabus, il genitore dovrà essere presente sia alla salita sul mezzo, anche in uscita da scuola, sia alla discesa.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 11 – Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 679, art. 13 e art. 14 si specifica che il Titolare del trattamento dei dati degli iscritti è il Comune di Pieve Ligure, mentre i Responsabili esterni al trattamento sono la ditta appaltatrice del Servizio Scuolabus e la ditta appaltatrice del sistema informatizzato dei pagamenti.

Tali trattamenti sono funzionali all'erogazione dei servizi.

I dati personali saranno trattati in relazione al servizio istituzionale che consente ai cittadini di poter iscriverne i propri figli al servizio di trasporto scolastico comunale e gestire i relativi adempimenti, compresa la definizione e il pagamento della tariffa;

Il trattamento dei dati connessi al servizio online di pagamento del trasporto scolastico (e successive eventuali modifiche correlate) si svolge presso le sedi istituzionali del Comune o presso le sedi dei responsabili esterni; i dati personali sono acquisiti tramite la presentazione al Comune di Pieve Ligure del modulo di domanda al servizio. I dati personali sono trattati in Italia. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente interno al Comune autorizzato al trattamento, o personale incaricato da parte dei responsabili esterni o da eventuali soggetti autorizzati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

I dati personali forniti dagli utenti che utilizzano i servizi dello sportello telematico "PORTALE GENITORI" sono dati anagrafici, di contatto e dati strettamente necessari per l'ammissione al



trasporto scolastico (e successive eventuali modifiche correlate) e per il calcolo della tariffazione. Per le eventuali agevolazioni tariffarie, il trattamento può riguardare anche informazioni contenute nell'attestazione ISEE del dichiarante.

Il conferimento dei dati è necessario per l'erogazione del servizio. Il rifiuto al conferimento non consente l'erogazione del servizio.

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto all'art.5 del Regolamento UE o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Il periodo massimo di conservazione dei dati acquisiti dal servizio è pari alla durata del ciclo scolastico degli alunni o comunque fino all'estinzione di eventuali posizioni debitorie. I dati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi, se non al personale del Comune e delle società affidatarie del servizio correlati appositamente designate per le funzioni amministrative connesse al servizio erogato. I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

In base all'art. 15 e seguenti del regolamento UE, gli interessati ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se essi risultano incompleti o erranei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO-RPD) del Comune di Pieve Ligure (dpo@comune.pieveligure.it) L'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la Privacy) con sede in Roma, Piazza Venezia, 11, CAP 00187, sito web: www.garanteprivacy.it.

Il Comune di Pieve Ligure si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa e che verranno pubblicate sui siti e acquireranno efficacia vincolante.

ALLEGATI:

- 1) *All. B – Criteri per la formazione della graduatoria relativa all'ammissione al Servizio Scuolabus*
- 2) *All. C1- Modulo iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico*
- 3) *All. C2 – Modulo richiesta servizio trasporto per attività extrascolastiche*